

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 7153 in data 24-11-2022

OGGETTO : PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 27BIS DEL D.LGS 152/2006 RECANTE LA VALUTAZIONE POSITIVA CONDIZIONATA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, E CONTESTUALE MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA ALL'IMPRESA VALLÉE D'AOSTE ECOLOGIE S.R.L. E RINNOVATA CON DGR 224/2020, PER L'IMPIANTO DI RECUPERO DI VEICOLI FUORI USO E RAEE SITO IN COMUNE DI SAINT-MARCEL, AI SENSI DEL D.LGS. 209/2003 E DELL'ARTICOLO 208 DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 in data 27 marzo 2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare l'art. 41;

richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i., riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare gli articoli nn 184-ter e 208;

considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'art. 178;

richiamato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);

richiamata la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE;

richiamata l'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 in data 2 aprile 2010 riguardante la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale (l.r. 14/1999), l'approvazione del progetto e il rilascio dell'autorizzazione alla società Vallée d'Aoste écologie S.r.l., di Saint-Marcel, per la realizzazione e l'esercizio del centro di raccolta di veicoli fuori uso e di stoccaggio dei rifiuti RAEE, in Comune di Saint-Marcel, zona Industriale, ai sensi del d.lgs. 209/2003 e del d.lgs. 152/2006;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1563 in data 1° luglio 2011 riguardante l'approvazione, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 209/2003, della variante al progetto approvato con la DGR 893/2010;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 637 in data 27 febbraio 2014, riguardante la modifica dell'autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 209/2003 e dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, rilasciata alla società Vallée d'Aoste écologie S.r.l. di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 893 in data 2 aprile 2010;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 113 in data 29 gennaio 2016, riguardante l'approvazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 209/2003, del progetto di variante e della modificazione dell'autorizzazione in argomento, rilasciata alla società Vallée d'Aoste écologie S.r.l.;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1931 in data 9 maggio 2016, riguardante l'integrazione, limitatamente ai soggetti autorizzati a utilizzare veicoli a motore bonificati, della deliberazione della Giunta regionale n. 113 in data 29 gennaio 2016, rilasciata alla società Vallée d'Aoste écologie S.r.L., di Saint-Marcel;

richiamati i provvedimenti dirigenziali n. 2502 in data 23 maggio 2017 e n. 3836 in data 27 luglio 2017, riguardanti la modifica dell'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 113 in data 29 gennaio 2016, all'impresa Vallée d'Aoste écologie S.r.l.;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 224 in data 27 marzo 2020, concernente la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi, ex art. 14ter della l. 241/1990, nonché il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa Vallée d'Aoste Ecologie S.r.l. con DGR 893/2010, per l'impianto di recupero di veicoli fuori uso e RAEE sito in comune di Saint-Marcel, ai sensi del d.lgs. 209/2003 e dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;

vista la legge regionale in materia di VIA n. 12 del 26 maggio 2009;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento all'art. 27bis della Parte Seconda, che prevede che, nel caso di procedimenti di VIA regionale, la determinazione di valutazione di impatto ambientale deve essere ricompresa nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) secondo il procedimento definito dal suddetto articolo;

rammentato che il progetto in esame è sottoposto a procedura di VIA regionale in quanto attività ricompresa nell'Allegato IV Parte Seconda del D.lgs 152/2006, e che il medesimo è stato assoggettato a VIA a seguito di procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi con provvedimento dirigenziale n. 400 emesso in data 29 marzo 2022;

evidenziato che, successivamente, la società proponente ha inteso avvalersi della facoltà di richiedere l'attivazione di una fase preliminare di valutazione, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 12/2009 e dell'art. 26bis del D.Lgs 152/2006, finalizzata alla: *“definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto”*, conclusasi con la trasmissione delle risultanze della Conferenza dei servizi (tenutasi in data 20 marzo 2022) avvenuta in data 4 aprile 2022 (con nota prot. n. 2595);

evidenziato che l'art. 27 bis, del D.lgs 152/2006 al comma 1, prevede quanto segue: *“Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati”*;

preso atto che, in base alle suddette disposizioni normative, in data 7 giugno 2022, con nota acquisita agli atti con prot. n. 4138, la società Vallee d'Aosta Ecologie s.r.l. di Saint-Marcel ha presentato alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria l'istanza, e la relativa documentazione progettuale, riguardante il progetto di *“modifica dell'autorizzazione all'esercizio e gestione dell'attività di autodemolizione e gestione dei rifiuti sita in loc. Zona Industriale, nel Comune di Saint-Marcel”* finalizzata all'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003 alla suddetta Società con deliberazione di Giunta regionale n. 893 in data 2 aprile 2010 e s.m.i., da rilasciarsi nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27bis, parte seconda, del D.Lgs 152/2006”;

evidenziato che, rispetto alla vigente autorizzazione, il progetto presentato attiene alla modifica dei seguenti aspetti autorizzativi, riassunti nella tabella all'allegato 2:

- adeguamento dell'autorizzazione alle nuove disposizioni del D.Lgs. 209/2003, recentemente aggiornato dal D.Lgs. 119/2020;
- introduzione dei codici CER relativi a batterie e accumulatori delle auto elettriche;
- introduzione dei codici CER relativi a catalizzatori pericolosi e non;
- incremento dei quantitativi massimi annui di rifiuti gestibili, mantenendo invariati i quantitativi massimi stoccabili già autorizzati.

evidenziato inoltre che il suddetto incremento dei quantitativi massimi annui è suddiviso in 2 step progressivi, denominati FASE 1 e FASE 2, così caratterizzati:

- FASE 1 - primo step, che non richiede opere di approntamento dell'impianto esistente ma unicamente ottimizzazioni gestionali e organizzative in parte già adottate dal proponente, oltre che alla progressiva assunzione di personale in funzione dei volumi trattati. L'autorizzazione alla gestione in questa fase è contestuale al rilascio del provvedimento autorizzatorio e all'accettazione delle nuove garanzie finanziarie calcolate sulle nuove potenzialità;
- FASE 2 - secondo step, che necessita dell'introduzione di una nuova postazione di smontaggio e dell'assunzione di ulteriore personale operativo. L'autorizzazione alla gestione in questa fase dovrà essere richiesta dal proponente al raggiungimento di almeno il 75% della potenzialità annua prevista in fase 1 per il rifiuto di cui al CER 16 01 04* (veicoli fuori uso), pertanto in funzione dell'andamento del mercato. L'autorizzazione alla fase 2 sarà altresì subordinata all'esito positivo di un'apposita Conferenza dei Servizi di modifica dell'autorizzazione alla gestione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e all'accettazione dell'adeguamento delle garanzie finanziarie;

considerando che per il progetto in argomento è stata svolta un'istruttoria preliminare ai sensi degli artt. 18 della l.r. 12/2009, e dell'art. 26bis del D.lgs. 152/2006, la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha ritenuto di non effettuare la fase di "verifica di completezza documentale" di cui al comma 3 dell'art. 27bis del D.lgs. 152/2006, avendo già acquisito gli elementi progettuali per procedere direttamente con la successiva fase di evidenza pubblica;

dato atto che la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria (con nota prot. n. 4531, in data 21 giugno 2022) ha quindi avviato il procedimento in argomento;

dato atto che, a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. n. 35 in data 28 giugno 2022, è stato dato avvio alla fase di partecipazione pubblica al procedimento, con contestuale comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale chiamati ad esprimersi a vario titolo nel procedimento in corso trasmessa in data 29 giugno 2022 (con nota prot. n. 4832);

dato atto che nel periodo di evidenza pubblica (30 gg. successivi al 28 giugno 2022) non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

dato atto che nell'ambito delle fase procedimentale istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti ambientali e territoriali (pareri riportati per esteso in Allegato 1):

- Corpo Valdostano Vigili del Fuoco:
parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 4 agosto 2022;
- Struttura pianificazione territoriale:

parere favorevole acquisito agli atti in data 4 agosto 2022 (prot. n. 5831);

- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:
parere favorevole acquisito agli atti in data 3 agosto 2022 (con prot. n. 5828);
- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:
parere favorevole espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 4 agosto 2022;
- Arpa Valle d'Aosta:
parere favorevole condizionato acquisito agli atti in data 26 luglio 2022 (prot. n. 5550);
parere favorevole condizionato espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 4 agosto 2022;
parere favorevole conclusivo acquisito agli atti in data 11 agosto 2022 (con prot. n. 6112);
- Comune di Saint-Marcel:
parere acquisito agli atti in data 27 luglio 2022 (prot. n. 5598);
parere favorevole espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 4 agosto 2022;

preso atto pertanto che il progetto è stato esaminato in sede di Conferenza dei servizi in data 4 agosto 2022, le cui determinazioni sono state le seguenti:

“- preso atto dei pareri acquisiti in istruttoria,

- preso atto dei pareri espressi in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte dei Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti,
la Conferenza dei servizi:

- esprime parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto di “modifica dell’attività di autodemolizione e gestione dei rifiuti, sita in loc. Zona industriale, nel Comune di Saint-Marcel, proposto dalla Società Vallee d’Aosta Ecologie s.r.l.”;

- esprime parere favorevole al progetto di “modifica dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003 alla Società Vallee d’Aosta Ecologie s.r.l. con deliberazione di Giunta regionale n. 893 in data 2 aprile 2010 e s.m.i.”;

dato atto che, con nota trasmessa in data 16 agosto 2022 (prot. n. 6180), la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria ha trasmesso alla Società proponente le risultanze della suddetta Conferenza dei servizi;

ritenuto pertanto che, alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi in data 4 agosto 2022 possa considerarsi conclusa con esito favorevole condizionato la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto in argomento, le cui determinazioni motivate costituiscono il presupposto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art 27bis, comma 7;

ritenuto pertanto di poter approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003, il progetto di modifica dell’autorizzazione alla Società Vallee d’Aosta Ecologie s.r.l., di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 893 in data 2 aprile 2010 e s.m.i., nonché di autorizzare la modifica dell’autorizzazione alla gestione del suddetto impianto per lo step denominato “FASE 1”;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 3284/2006 e n. 1500/2013 inerenti le modalità di calcolo e di presentazione della garanzia finanziaria richiesta al gestore ai sensi dell’art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 152/2006;

DECIDE

- 1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis, della Parte Seconda, del D.Lgs 152/2006, concernente:
 - la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di modifica, comprensivo della FASE 1 e della FASE 2, dell'autorizzazione rilasciata all'impresa Vallée d'Aoste Ecologie S.r.l. con D.G.R. n. 893 in data 2 aprile 2010 e s.m.i., e rinnovata da ultimo con DGR 224/2020, per l'impianto di recupero di veicoli fuori uso e RAEE, sito in Comune di Saint-Marcel, loc. zona industriale (Foglio 4, mappali 1209, 1210, 1211, 1212, 1213), ai sensi della l.r. 12/2009;
 - l'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003, del progetto di modifica, comprensivo della FASE 1 e della FASE 2, dell'autorizzazione rilasciata all'impresa Vallée d'Aoste Ecologie S.r.l. con D.G.R. n. 893 in data 2 aprile 2010 e s.m.i., e rinnovata da ultimo con DGR 224/2020, per l'impianto di recupero di veicoli fuori uso e RAEE, sito in Comune di Saint-Marcel, loc. zona industriale (Foglio 4, mappali 1209, 1210, 1211, 1212, 1213);
 - la modifica dell'autorizzazione alla gestione del suddetto impianto, rinnovata all'impresa Vallée d'Aoste Ecologie S.r.l. con D.G.R. n. 224 in data 27 marzo 2020, autorizzando la gestione in FASE 1 per i rifiuti, le attività e i quantitativi massimi stoccabile e lavorabile annuo descritti nella tabella all'Allegato 2;
- 2) di condizionare le determinazioni di cui al punto 1) al rispetto di quanto prescritto dai soggetti competenti che si sono espressi in sede di Conferenza dei servizi (pareri di cui all'Allegato 1);
- 3) di dare atto che il passaggio della gestione alla successiva FASE 2 dovrà essere richiesto dall'impresa Vallée d'Aoste Ecologie S.r.l. al raggiungimento di almeno il 75% della potenzialità annua di FASE 1, relativamente ai volumi effettivamente lavorati per il rifiuto di cui al CER 16 01 04* (veicoli fuori uso). L'autorizzazione alla fase 2 sarà altresì subordinata all'esito positivo di un'apposita Conferenza dei Servizi di modifica dell'autorizzazione alla gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, e alla successiva accettazione dell'adeguamento delle garanzie finanziarie;
- 4) di stabilire che la gestione dell'impianto nella FASE I dovrà essere effettuata secondo quanto descritto nei documenti progettuali allegati all'istanza, con particolare riferimento all'organizzazione dell'impianto rappresentata nella planimetria in Allegato 3 al presente provvedimento;
- 5) di confermare che l'autorizzazione in oggetto, rinnovata con D.G.R. 224/2020 e modificata con il presente provvedimento, conserva la validità di 10 anni a partire dalla data del 2 aprile 2020;
- 6) di confermare quanto altro stabilito dall'autorizzazione originale rilasciata all'impresa Vallée d'Aoste Ecologie S.r.l. con D.G.R. n. 893/2010 e s.m.i., e rinnovata da ultimo con D.G.R. 224/2020;
- 7) di stabilire che:
 - la modifica dell'autorizzazione alla gestione disposta dal presente provvedimento (FASE 1), ha efficacia a partire dalla data del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie che l'impresa Vallée d'Aoste Ecologie S.r.l. deve presentare ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), e secondo le modalità stabilite dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013;
 - il nuovo importo da garantire per la FASE 1 è calcolato pari a 230.000 €;
 - l'istanza di accettazione delle garanzie dovrà pervenire a mezzo PEC allegando l'originale della polizza, firmata digitalmente, e la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo attraverso la piattaforma PagoPA.
- 8) di stabilire che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al presente atto determina la sospensione, previa diffida, e l'eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la

conseguente applicazioni delle sanzioni previste dal Titolo VI, Capo I, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 9) di stabilire che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 10) di notificare il presente provvedimento all'impresa interessata, al Comune di Saint-Marcel, al Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai servizi competenti dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
- 12) di evidenziare che gli allegati 1, 2 e 3 al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
- 13) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale e nella pagina a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

Allegato 1

(pareri acquisiti da parte dei soggetti competenti)

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco

- parere espresso dal rappresentante intervenuto in sede di Conferenza dei servizi in data 4 agosto 2022:

“Condivide la necessità di acquisire maggiori informazioni relativamente all’attività di “combustione” dei gas residui dei serbatoi rimossi, in particolare modo per quanto riguarda il posizionamento planimetrico del macchinario deputato a tale operazione.

Ciò premesso, evidenzia che in data 6 maggio 2022 è stata rinnovata l’autorizzazione alla Società per l’attività complessiva in argomento per gli aspetti di competenza (Certificato di Prevenzione Incendi), pertanto, non ravvisando nel complesso variazioni nelle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, conferma il parere favorevole all’attività come da autorizzazione già rilasciata.”;

Struttura pianificazione territoriale

- parere acquisito agli atti in data 4 agosto 2022 (prot. n. 5831):

“Con riferimento all’intervento di modifica dell’attività in essere di autodemolizione e gestione dei rifiuti, nell’ambito del procedimento in oggetto specificato, esaminata la documentazione presente nel sito internet istituzionale, si rileva che lo stesso ricade nella sottozona Bb4 destinata, fra l’altro, ad attività produttive di tipo industriale, non collocabili in contesti abitativi e non soggette a rischio di incidente rilevante. Pertanto, nei limiti della destinazione d’uso ammessa, la modificazione dell’autorizzazione, come proposta, risulta coerente con le previsioni del PRG comunale vigente.

Viste inoltre le specifiche valutazioni prodotte concernenti l’analisi dell’incremento e dell’impatto del traffico viario atteso sulla viabilità locale dovuto alla maggiore movimentazione di materiali trattati, per quanto di competenza, non si evidenziano motivi ostativi al favorevole accoglimento dell’istanza.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

- parere acquisito agli atti in data 3 agosto 2022 (prot. n. 5828):

“In riferimento all’indizione della conferenza dei servizi per l’istanza in oggetto, convocata con la nota prot. n. 4832 del 29/06/2022 (ns. rif. prot. n. 7373/DDS del 30/06/2022), non potendo partecipare alla riunione, si riportano le risultanze dell’istruttoria, per quanto concerne le competenze proprie del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio.

L’intervento riguarda l’aumento della capacità di trattamento di veicoli fuori uso classificati come rifiuti da parte dell’impianto in oggetto, già autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

La documentazione allegata all’istanza precisa che non è prevista l’esecuzione di alcun tipo di opera, essendo l’impianto già in grado di gestire l’aumento di capacità di trattamento richiesta.

A seguito della precedente conferenza dei servizi tenutasi in data 29/03/2022, lo scrivente Dipartimento aveva richiesto le seguenti integrazioni:

- Allegare lo studio di compatibilità di cui alla dGR 2939/2008;

- Verificare la coerenza con PAI e con PGRA e eventuale rispetto delle indicazioni della direttiva del rischio idraulico connessa; in ogni caso si richiamano a tale proposito i contenuti dell’art. 1, c. 14 delle NTAPAI;

- Completare il quadro conoscitivo geologico e idrogeologico: fornire sezione con gli elementi conoscitivi delle indagini già condotte (dirette e indirette) e con gli elementi significativi idrogeologici (es dati Arpa disponibili per il corpo idrico definito Piana di Aosta);
- Completare il quadro conoscitivo della matrice suolo; facendo anche riferimento alla carta pedologica della Valle d'Aosta, pubblicata nel sistema delle conoscenze territoriali SCT;
- Indicare su apposita planimetria la distribuzione delle superfici impermeabili e la collocazione delle attività di recupero e di deposito all'interno dell'area oggetto di richiesta;
- Esplicitare che l'autorizzazione riguarda solo i mappali catastali ricadenti nella sottozona Bb4;
- Indicare l'eventuale aumento del fabbisogno idrico rispetto alla precedente autorizzazione;
- Evidenzia che il torrente Saint-Marcel è stato oggetto di Studio di bacino e che il medesimo è pubblicato sul Geonavigatore regionale, pertanto richiede che si tenga conto anche di tale documento;

In relazione alle predette richieste, si riferisce che:

- Risulta allegato il richiesto studio di compatibilità, predisposto dal geol. Rolando e dalla geol. Fey, i quali non evidenziano motivi di incompatibilità con i fenomeni di dissesto attesi e pertanto non prevedono l'individuazione di misure di riduzione della vulnerabilità e del rischio;
- Si ricorda che le NAPAI in aggiornamento al PGRA ritengono che anche per gli impianti di rifiuti ricadenti nelle aree interessate da alluvioni rare debbano predisporre la specifica verifica di rischio idraulico. Come richiamato nel precedente parere l'applicazione delle norme PAI in Valle d'Aosta sono regolate dall'art. 1, c. 14 e si riferiscono alle vigenti disposizioni in materia di urbanistica. In ogni caso, i contenuti dello studio di compatibilità, nel caso specifico, possono ritenersi sostitutivi della richiesta verifica di rischio idraulico;
- In merito al completamento del quadro geologico, i tecnici incaricati rimandano alla "Relazione Geologica e Geotecnica allegata al Progetto Definitivo dell'insediamento industriale di Società Vallée d'Aoste Ecologie S.r.l. del 4 marzo 2010, redatta dalla Società di Ingegneria Polithema S.r.l. di Torino". A tal proposito si evidenzia che la richiesta formulata in sede di conferenza dei servizi faceva riferimento alla predisposizione di una specifica sezione geologica, tale elaborato non è stato predisposto. In ogni caso, la scrivente Struttura ritiene sufficiente la stratigrafia del sondaggio eseguito in data 06/04/2009, allegato alla relazione geologica del 04/03/2012, dalla quale si evince che per una profondità di 20 metri sono presenti delle ghiaie eterometriche in matrice sabbiosa/limosa.
- Le considerazioni idrogeologiche sono state integrate rispetto alle informazioni disponibili per il corpo idrico Piana di Aosta, rispetto al quale non sono previste interazioni né dirette né indirette;
- Il quadro pedologico è stato completato riferendosi alle informazioni disponibili relative alla carta pedologica della Valle d'Aosta;
- Non è stato dato corso alla richiesta di tenere in considerazione lo studio di bacino disponibile per il torrente Saint-Marcel. Considerato che il sito oggetto di richiesta si colloca in un contesto a bassa pericolosità per inondazioni e per colate detritiche, si porta a conoscenza del committente e della conferenza dei servizi che il ponte in loc. Troil, che rappresentava un punto di criticità idraulica e idrogeologica è stato rifatto, aumentando di conseguenza le condizioni di sicurezza del sito;
- Si evidenzia altresì che la documentazione integrativa chiarisce l'identificazione delle superfici impermeabili, la determinazione degli eventuali incrementi di fabbisogno idrico e la definizione dell'area oggetto di gestione di rifiuti entro il confine della sottozona di PRG Bb4.

Le modalità di predisposizione delle richieste integrative si discostano dagli standard ormai comunemente condivisi dai professionisti che contribuiscono alla predisposizione degli elaborati geologici, geotecnici e delle valutazioni di compatibilità per gli impianti di gestione e trattamento rifiuti e/o per richieste similari a quanto presentato in oggetto, anche in assenza di interventi edilizi s.s.

Lo scrivente Dipartimento ha quindi provveduto su differenti aspetti a recuperare la documentazione geologica citata (relazione geologica del 04/03/2010), ad aggiornare il quadro

conoscitivo dello stato dei luoghi (es. ultimi interventi condotti sul torrente Saint- Marcel), a ricondurre l'istanza nell'ambito delle citate norme PAI aggiornate al PGRA.

Sulla base di tali verifiche e assumendo la conclusione alla quale sono pervenuti i tecnici incaricati i quali escludono la presenza di elementi di criticità geologica, idrogeologica e dichiarano la compatibilità dell'impianto rispetto alla DGR 2939/2008, non si evidenziano motivi ostativi alla richiesta in oggetto, limitatamente agli aspetti di competenza.”;

Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 4 agosto 2022 da parte del dirigente e del funzionario intervenuti:

“- Si ritiene di evidenziare che, in relazione alle richieste di approfondimenti che erano state formulate dalla Struttura in sede di concertazione preliminare svolta ai sensi dell'art. 26bis del D.L. 152/2006, e a seguito di quanto concordato nei successivi incontri tecnici, la documentazione prodotta dal professionista incaricato ha sviluppato adeguatamente i vari aspetti richiesti, fornendo i dati e gli elementi di analisi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza; sottolinea pertanto l'accuratezza del lavoro progettuale eseguito.

- si esprime, nel complesso, parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto, e al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, le cui indicazioni prescrittive tecniche ed amministrative saranno definite nel dettaglio nell'atto autorizzativo.

In merito all'ipotesi prospettata dal progettista di realizzare la modifica dell'incremento delle potenzialità dell'impianto in due successivi steps, ritiene la medesima ammissibile.

A tale proposito anticipa che, in relazione a tale richiesta, l'atto di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 autorizzerà complessivamente l'incremento massimo proposto dei quantitativi, per quanto riguarda la realizzazione progettuale, limitandosi al primo step per quanto concerne la gestione, rinviando quindi ad un successivo atto l'autorizzazione alla gestione del secondo step di incremento dell'attività.

Nel momento in cui la società intenderà procedere con la “fase due” dovrà effettuare una specifica comunicazione alla Struttura (con allegata adeguata documentazione da concordare), comprensiva di una verifica finalizzata all'eventuale ricalcolo delle garanzie finanziarie; previa valutazione della documentazione in sede di tavolo tecnico (o conferenza dei servizi), si potrà quindi procedere con l'atto autorizzativo finalizzato alla gestione della fase 2.”;

Arpa Valle d'Aosta:

- parere acquisito agli atti in data 26 luglio 2022 (prot. n. 5550):

1. Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto del Procedimento di VIA in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, prot. n. 4531 del 21/06/2022 (prot. ARPA n. 7755 del 21/06/2022).

2. Osservazioni relative alla documentazione del progetto

2.1 Emissioni in atmosfera

La società Vallée d'Aoste Ecologie s.r.l. svolge attività di demolizione di veicoli fuori uso e di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti, nello stabilimento sito nel Comune di Saint Marcel

in località Zona Industriale 9/C. L'attività risulta essere autorizzata con DGR n. 113 del 29/01/2016 e smi.

Nel presente procedimento la Ditta richiede la modifica dell'autorizzazione per la modifica dell'attività di autodemolizione e gestione dei rifiuti, in particolare per:

- adeguamento delle operazioni per la gestione dei veicoli fuori uso attualmente autorizzate in D9 e D15 (ridefinendo le operazioni di gestione con le attività R4, R12 e R13);

- introduzione del codice CER 160605 "altre batterie e accumulatori";
- incremento dei quantitativi massimi annui gestibili dall'impianto limitatamente ai CER relativi ai veicoli fuori uso e ai rifiuti prodotti.

Le modifiche proposte non introducono fattori integrativi per le emissioni in atmosfera che risultano essere legate prevalentemente alla produzione di emissioni diffuse di polveri, durante il trasporto e le operazioni di trattamento.

Le emissioni diffuse di polveri devono essere contenute nel maggior modo possibile, adottando le prescrizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte quinta del Dlgs 152/06 ("Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti").

Ad integrazione delle prescrizioni previste nel suddetto allegato del Dlgs 152/06 e di quanto indicato nella relazione tecnica presentata dal proponente per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, si individuano le seguenti modalità operative, per le seguenti fasi:

Trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti

- Limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
- Mantenere pulite le vie di transito degli automezzi all'interno del Centro;
- Utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;
- Assicurare che le operazioni di demolizione vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;
- Assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri.

Stoccaggio di materiali polverulenti

Lo stoccaggio dei materiali polverulenti deve essere gestito in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria, facendo ricorso alle seguenti pratiche tecnico-operative:

- stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti;
- umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali polverulenti, qualora presenti, soprattutto in periodi secchi di forte vento.

In riferimento alle attività di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso gestiti nel Centro (pag 17 del Progetto definitivo ver.1 e pag. 25 dello SIA ver.1), si richiede con quali modalità e in accordo a quale normativa vigente avverrebbe la combustione dei gas contenuti nei serbatoi rimossi.

2.2 Rumore ambientale

Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 10 comma 7 della legge regionale 20/2009 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9".

La documentazione presentata è una valutazione previsionale di impatto acustico inerente una richiesta di incremento dell'attività di autodemolizione e gestione rifiuti sita in Loc. Zona industriale 9/C, nel Comune di Saint Marcel. La conformità del progetto ai valori limite previsti dalla normativa vigente sull'inquinamento acustico va valutata in riferimento alla rumorosità immessa nell'ambiente esterno e a quella immessa all'interno di ambienti abitativi.

Il parere che questa Agenzia rilascia ai sensi dell'art. 10 comma 7 della LR 20/2009, in riferimento a quanto contenuto nella documentazione presentata, risulta positivo.

Si fa presente, infine, che gli organi di controllo (Art. 14 - LR 20/2009) possono richiedere la verifica acustica ad attività in esercizio atta a dimostrare il rispetto dei valori limite.

2.3 Acque superficiali

Sulla base della documentazione presentata non si rilevano interferenze dirette con il comparto acque superficiali. Considerate le tipologie di rifiuti che sono già presenti in impianto e quelli di cui si chiede introduzione, si richiede che venga effettuato, nel corso della conduzione delle attività, un controllo puntuale e periodico dei contenitori di stoccaggio olii e, più in generale, di rifiuti liquidi per evitare dispersioni accidentali di inquinanti nel reticolo superficiale e

sotterraneo. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di gestione dell'impianto.

2.4 Gestione dei rifiuti

Considerando che le modifiche richieste non vanno ad interessare i quantitativi massimi stoccabili, le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti autorizzati così come le modalità di gestione degli stessi, si ricorda che gli elementi prescrittivi e di gestione, già previsti dalla precedente autorizzazione, dovranno essere rispettati anche a seguito del rilascio della modifica autorizzativa oggetto della presente procedura.

3. Valutazioni finali

Fatte salve le prescrizioni di carattere gestionale da porre in essere durante la fase esercizio ed i chiarimenti richiesti in merito al paragrafo "Emissioni in atmosfera", rilevato che per la componente "Radiazioni non ionizzanti" non vi sono osservazioni da presentare, questa Agenzia rilascia parere positivo per la realizzazione del progetto.";

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 4 agosto 2022 da parte del funzionario intervenuto:

"Conferma il parere già trasmesso (riportato per esteso in premessa e letto in Conferenza).

Sottolinea la richiesta di chiarimenti formulata nel suddetto parere in merito al seguente aspetto:

"In riferimento alle attività di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso gestiti nel Centro (pag 17 del Progetto definitivo ver.1 e pag. 25 dello SIA ver.1), si richiede con quali modalità e in accordo a quale normativa vigente avverrebbe la combustione dei gas contenuti nei serbatoi rimossi.";

- parere acquisito agli atti in data 11 agosto 2022 (prot. n. 6112):

"Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto del Procedimento di VIA in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, prot. n. 4531 del 21/06/2022 (prot. ARPA n. 7755 del 21/06/2022).

Il parere si riferisce alle integrazioni progettuali prodotte dal proponente in seguito alla CdS tenuata il 04/08/2022 (cfr. documento del progettista "Precisazioni post CdS PAUR Versione 1.0 del 8 agosto 2022").

2. Osservazioni relative alla documentazione integrativa

2.1 Emissioni in atmosfera

Le integrazioni fornite a seguito delle richieste formulate in relazione al sistema di gestione dei serbatoi di gas compresso rimossi dai veicoli nel corso della fase di messa in sicurezza degli stessi, risultano esaustive e coerenti con la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

Il recupero dei gas compressi avviene tramite un'apparecchiatura omologata allo scopo e il gas estratto dai serbatoi viene bruciato in torcia posta all'aperto, di potenza termica nominale pari a 105 KW.

L'impianto si configura pertanto come un impianto di combustione alimentato a combustibili gassosi di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

*L'impianto è pertanto escluso dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Dlgs 152/06, in quanto ricadente nelle attività scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, in particolare nell'attività prevista alla lettera dd) dell'Allegato IV al Dlgs 152/06 "Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW". **Si richiede, in ogni caso, che tale impianto venga identificato in loco tramite opportuna cartellonistica.**"*;

Comune di Saint-Marcel:

- parere acquisito agli atti in data 27 luglio 2022 (prot. n. 5598):

“In relazione alla vs. nota prot. 4832/VIAVAS in data 29.06.2022 (ns. prot. n. 5988 del 30.06.2022), esaminata la progettazione definitiva in argomento, l’amministrazione comunale di Saint – Marcel intende formulare alcune osservazioni in vista della Conferenza dei servizi prevista per il giorno 4 Agosto p.v..

Preso atto delle integrazioni e approfondimenti che sono stati condotti in questa fase progettuale, si osserva quanto segue.

- Il traffico veicolare in entrata ed in uscita dall’impianto viene calibrato per un volume di 30 veicoli al giorno sulla base dell’aumento dell’attività lavorativa prevista in questa prima fase, che rappresentano comunque il doppio del traffico attuale legato all’impianto; si ritiene che – sebbene il traffico atteso sia ridotto rispetto a quanto prospettato nello studio di fattibilità – la problematica che ricade sulla viabilità locale mantenga un livello di criticità. Non si condivide di conseguenza l’affermazione riportata nello Studio di Viabilità, secondo la quale i livelli prestazionali della rete viaria esistente possano definirsi ottimali.

- Gli interventi sull’accesso all’impianto di demolizione sono stati concertati in sede di sopralluogo tra l’amministrazione comunale, l’Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius e l’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, comportando una variante in corso d’opera al progetto della pista ciclabile. La finalità dell’intervento è quella di consentire l’accesso ai veicoli attualmente utilizzati (e indicati nella Relazione) e non quella di “consentire la manovra dei mezzi in ingresso e in uscita dall’area industriale senza limitazioni di numero, portata o sagoma”, poiché insorgerebbero nuovamente le problematiche già evidenziate nella nostra precedente comunicazione.

- Si chiede di sapere se la rimozione degli accumulatori e le successive fasi di lavorazione vengono eseguite effettivamente sul posto o in altro luogo. In merito, invece, alla rimozione dei serbatoi di gas compresso, si chiede come avviene la lavorazione poiché durante il mese di Luglio 2022 ci sono state delle segnalazioni di forte odore di gas che hanno destato preoccupazione nella popolazione.

- Il paragrafo 3.4 ed i relativi assiomi n. 2 e n. 3 non rispondono in realtà al quesito relativo al territorio preso a riferimento per il conferimento dei quantitativi di veicoli e si ammette in sostanza che manca una tracciabilità dei veicoli fuori uso, o almeno per una parte di essi.

- In riferimento all’assioma n. 4 si chiede di conoscere se le convenzioni stipulate per le varie case automobilistiche produttrici siano da riferirsi esclusivamente a concessionarie operanti a livello regionale o piuttosto anche ad altri territori limitrofi, come possono esserlo le regioni del Nord Ovest.”;

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data in data 4 agosto 2022 dal Sindaco intervenuto:

“Illustra il parere trasmesso (riportato per esteso in premessa e letto in Conferenza), sottolineando i punti di attenzione segnalati con le varie osservazioni formulate.

- pur prendendo atto delle risultanze dello specifico studio eseguito sulla viabilità (commissionato dal proponente alla Studio T.T.A. di Torino), da parte del Comune permangono perplessità sui “livelli prestazionali della rete viaria esistente” rispetto all’incremento del traffico indotto a seguito del rilascio della nuova autorizzazione, alla luce di potenziali criticità.

A tale proposito sottolinea come, in relazione ai lavori in atto relativi al progetto della pista ciclabile nel sito, ed alla variante in corso d’opera in atto, la medesima è stata calibrata per consentire l’accesso alla tipologia dei veicoli attualmente in uso dalla Società.

- precisa che in merito alla segnalazione di “odore di gas” avvertito durante il mese di luglio, non vi sono state segnalazioni ufficiali al fine dell’attivazione di specifiche indagini circa l’origine delle stesse da parte degli organi competenti.

- prende atto dei chiarimenti forniti dal progettista in merito agli ulteriori aspetti indicati nel parere.

In conclusione, fatti salvi i punti di attenzione ribaditi nel parere espresso (che richiederanno monitoraggio nell'ambito della gestione dell'attività) e preso atto delle spiegazioni fornite dal progettista nella presente Conferenza, esprime, nel complesso, parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto, e al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.”;

ALLEGATO 2

Tabella dei CER, delle attività e dei quantitativi autorizzati per la FASE 1 e la FASE 2

Attività autorizzata	Codice CER	Descrizione	Categoria	Q.tà max stoccabile (t)	Q.tà max annua (t) FASE 1	Q.tà max annua (t) FASE 2
R12 - R13	16 01 04*	veicoli fuori uso	attività di autodemolizione e messa in riserva di veicoli già bonificati e parti di essi	65	7.500	15.000
R4 - R12 - R13	16 01 06	veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		160	5.750	11.500
R13	16 01 03	pneumatici fuori uso		6	120	2.400
R12 - R13	16 01 16	serbatoi per gas liquefatto		0.5	3	4.5
R12 - R13	16 01 22	componenti non specificati altrimenti		60	1.350	2.700
R13	15 01 07	imballaggi in vetro	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	18	75	150
R13	16 01 20	vetro				
R13	17 02 02	vetro				
R13	19 12 05	vetro				
R12 - R13	16 01 17	metalli ferrosi	rifiuti di ferro acciaio e ghisa	59	7.500	15.000
R12 - R13	17 04 05	ferro e acciaio				
R12 - R13	19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				
R12 - R13	19 12 02	metalli ferrosi				
R12 - R13	12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi				
R12 - R13	12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi				
R12 - R13	15 01 04	imballaggi metallici				
R12 - R13	19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17*				
R12 - R13	10 02 10	scaglie di laminazione	1	15	30	
R12 - R13	16 01 18	metalli non ferrosi	rifiuti metallici non ferrosi e loro leghe	30	900	1.800
R12 - R13	11 05 01	zinco solido				
R12 - R13	15 01 04	imballaggi metallici				
R12 - R13	12 01 03	limatura e trucioli di metalli non ferrosi				

R12 - R13	12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi				
R12 - R13	17 04 04	zinco				
R12 - R13	17 04 06	stagno				
R12 - R13	19 12 03	metalli non ferrosi				
R12 - R13	17 04 01	rame, bronzo, ottone				
R12 - R13	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi		30	150	300
R12 - R13	17 04 02	alluminio				
R12 - R13	17 04 03	piombo				
R12 - R13	17 04 07	metalli misti				
R12 - R13	07 02 13	rifiuti plastici				
R12 - R13	12 01 15	limatura e trucioli di materiali plastici	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	3	180	360
R12 - R13	16 01 19	plastica				
R12 - R13	15 01 02	imballaggi in plastica				
R13	13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici				
R13	13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	stoccaggio oli	10	90	180
R13	13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione				
R13	16 01 13*	liquidi per freni				
R13	12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio		0.35		
R13	16 03 03*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose		0.1		
R13	16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*		0.1		
R13	16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05*		0.1		
R13	16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose		0.1		
R13	16 10 02	rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01*	deposito rifiuti liquidi	0.1	45	90
R13	13 08 02*	altre emulsioni		0.2		
R13	14 06 02	altri solventi e miscele di solventi alogenati		0.35		
R13	14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi		0.35		
R13	16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose		1.5		
R13	16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14*		0.4		
R13	13 07 03*	altri carburanti		0.3		

R13	08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o sostanze pericolose	Deposito di rifiuti solidi all'interno del capannone	0.8	375	750
R13	08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11*		0.1		
D15	15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		0.6		
R13	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*		0.1		
R13	16 01 07*	filtri dell'olio		1		
R13	16 01 10*	componenti esplosivi (ad es. air bag)		0.1		
D15	16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto		0.1		
R13 - D15	16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose		0.2		
R13	16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*		0.6		
R13	16 06 01*	batterie al piombo		7		
R13	16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03*)				
R13	16 06 05	altre batterie ed accumulatori				
R13 - D15	08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		0.1		
R13	15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		0.3		
R13	08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*		0.3		
R13	16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*)		1.5		
R13	16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi				
R13	16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti				

R13	16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose				
R13 - D15	16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	RAEE pericolosi	2	45	90
R13 - D15	16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09*				
R13 - D15	16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC				
R13 - D15	16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere				
R13 - D15	16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12*				
R13 - D15	16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso				
D15	14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC				
R12 - R13	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*				
R12 - R13	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*				
R13	17 02 01	legno	legno	14	75	75

ATTIVITA' DI DEPOSITERIA GIUDIZIARIA

A4	Depositeria giudiziaria
----	-------------------------

ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE RIFIUTI RITIRATI DA TERZI

Riferimento planimetria	Descrizione
A1	Settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento

- Za Stoccaggio contenitori vuoti da fornire ai clienti per la raccolta dei rifiuti
- Zb Deposito bombole per taglio con cannello
- 1 Rifiuti prodotto internamente da attività di bonifica e gestione rifiuti
- 2 Rifiuto ritirato da terzi

ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE RIFIUTI PRODOTTI

Riferimento planimetria	Descrizione
A2	Veicoli bonificati sul piazzale per parti di ricambio
G	Veicoli bonificati in attesa di pressatura
A3	Veicoli compattati (pacchi auto)
B	Zona di bonifica veicoli
C	Zona di deposito delle parti di ricambio
DID1	Settore di rottamazione e smontaggio /operazione di riduzione volumetrica

SUPERFICIE COMPLESSIVA 6.624 mq



PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 26/11/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO